

Allegato alla deliberazione
dell'A.C. n. 3 del 23/03/2004

C.I.S.A.

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

STATUTO

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

E' costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo n. 267/2000 allo scopo di conseguire le finalità previste nella convenzione, il Consorzio denominato: **CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE** (siglabile C.I.S.A.) tra i Comuni di:

- San Mauro Torinese
- Gassino Torinese
- Castiglione Torinese
- San Raffaele Cimena
- Sciolze
- Rivalba
- Cinzano

Nel Consorzio possono entrare a far parte altri Comuni previo parere favorevole dell'Assemblea Consortile a maggioranza qualificata del 90% (novantapercento) delle quote di partecipazione.

Le quote di partecipazione degli Enti consociati, meglio definite nella convenzione, sono ripartite percentualmente in rapporto alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 Dicembre di ogni anno. Ciascun Comune, in Assemblea, interviene nei processi decisionali con potere proporzionale alle quote di partecipazione:

- a) vengono ripartiti tra gli Enti consorziati i trasferimenti stabiliti a carico degli stessi nel bilancio di previsione;
- b) vengono ripartiti tra gli Enti consorziati gli oneri per il riparto di eventuali disavanzi.

ART. 2

NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.

ART. 3
SEDE DEL CONSORZIO

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Gassino Torinese.

ART. 4
SCOPO DEL CONSORZIO

Il Consorzio si propone di assicurare l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati. Il Consorzio gestisce in particolare i seguenti servizi:

- assistenza domiciliare;
- assistenza economica;
- assistenza socio-educativa territoriale;
- assistenza alla persona disabile ex art. 9 Legge 104/92;
- affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
- interventi per minori ed incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;
- inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali;
- gestione tutele;
- ulteriori servizi sociali che saranno successivamente individuati con deliberazioni dei Consigli Comunali degli Enti consorziati con l'obiettivo di perseguire l'autonomia e l'integrazione delle persone nel proprio contesto di vita;
- attività delegate e sub delegate dalla Regione Piemonte;
- attività delegate dalla Provincia di Torino;
- attività relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva e le attività a rilievo sanitario per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti;
- gestione di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con legge dello Stato;
- interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri Settori, in particolare nel settore sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario.

ART. 5
SERVIZI AGGIUNTIVI

Il Consorzio può assumere la gestione di ulteriori servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi ed in risposta a specifiche esigenze di politica sociale.

I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

ART. 6
DURATA E SCIoglIMENTO

Il Consorzio ha durata indeterminata.

Lo scioglimento del Consorzio avviene per deliberazione degli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata del 90% (novantapercento) delle quote di partecipazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio è ripartito tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla convenzione, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio. Gli oneri diretti ed indotti inerenti la liquidazione sono a carico degli Enti consorziati

Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla pianta organica del Consorzio alla pianta organica del Comune nel cui territorio esercita la propria attività in via prevalente (salvo diverso accordo tra le parti).

ART. 7
RECESSO DAL CONSORZIO

Il recesso è comunicato all'Assemblea, che ne prende atto, con preavviso di almeno un anno rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario ed è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'Ente recedente rimane obbligato per gli assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni.

Il personale che opera nel territorio dell'Ente che recede sarà trasferito dalla pianta organica del Consorzio alla pianta organica dell'Ente recedente (salvo diverso accordo tra le parti per il personale con funzioni amministrative).

ART. 8
ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

Lo Statuto, unitamente alla convenzione, è approvato dai Consigli Comunali degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.

Le modifiche statutarie sono approvate dai rispettivi Consigli Comunali su proposta adottata dall'Assemblea Consortile a maggioranza qualificata del 90% (novantapercento) delle quote di partecipazione.

TITOLO II
ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 9
ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea del Consorzio;
- b) il Presidente dell'Assemblea Consortile;
- e) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Direttore Generale.

CAPO I
L'ASSEMBLEA CONSORTILE

ART. 10
COMPOSIZIONE

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.

La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea e può avere carattere permanente.

Il delegato sostituisce a tutti gli effetti il Sindaco

I componenti dell'Assemblea permangono in carica sino a quando il Sindaco del Comune consorziato rimane in carica.

Ciascun Ente associato partecipa al Consorzio con responsabilità pari alla sua quota di partecipazione fissata nella Convenzione e, conseguentemente, in misura proporzionale esercita il voto in Assemblea.

ART. 11
COMPETENZE

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

L'Assemblea Consortile, in particolare:

- nomina il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea;
- nomina il Consiglio di Amministrazione ed il relativo Presidente e Vice Presidente;
- pronuncia la decadenza dei propri componenti e la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- nomina e stabilisce gli emolumenti del Revisore;

- determina le indennità spettanti ai componenti dell'Assemblea e detta gli indirizzi per la determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e stabilisce gli emolumenti del Segretario del Consorzio;
- definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed effettua le nomine dei rappresentanti del Consorzio presso Enti , Aziende ed Istituzioni espressamente riservate dalla legge all'Assemblea.

L'Assemblea Consortile approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- i programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere continuativo, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto;
- i regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto, salvo quelli riservati per legge alla competenza del Consiglio di amministrazione;
- i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui non espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea stessa e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche e le convenzioni per l'affidamento di attività o servizi socio assistenziali, salvo quelle che attengono agli aspetti gestionali già previsti in atti fondamentali dell'Ente.

L'Assemblea propone e adotta, altresì, a maggioranza qualificata del 90% (novantapercento) delle quote di partecipazione, le modifiche al presente Statuto.

Tali modifiche devono essere successivamente approvate dai Consigli Comunali degli Enti consorziati.

Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono considerate atti fondamentali e vanno trasmesse agli Enti consorziati.

ART. 12 FUNZIONAMENTO

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta, è notificato o trasmesso via fax o via mail alla sede del Comune consorziato almeno:

- 5 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria;
- 3 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione straordinaria;
- 24 ore prima dell'adunanza, nel caso di convocazione d'urgenza;

ed è pubblicato agli Albi Pretori della sede consortile e dei Comuni consorziati.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione e negli altri casi stabiliti dallo Statuto.

L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta di almeno il 51% (cinquantunopercento) delle quote di partecipazione o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la seduta deve aver luogo entro 30 giorni dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di soci che rappresenti almeno 90% (novantapercento) delle quote di partecipazione al Consorzio.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni riguardanti persone che richiedano la tutela del diritto di riservatezza.

Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, almeno 24 ore prima, non comprendendo i giorni festivi.

ART. 13 DELIBERAZIONI

Alle deliberazioni della Assemblea Consortile sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno 90% (novantapercento) delle quote di partecipazione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

Le deliberazioni sono assunte di regola con la votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazione concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta.

Nelle votazioni segrete a ciascun componente l'Assemblea saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle sue quote di partecipazione.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

CAPO II – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 14

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente viene eletto, a voto palese, dalla Assemblea Consortile nel suo seno con il voto favorevole di almeno il 90% (novantapercento) delle quote

di partecipazione al Consorzio e dura in carica per tutta la durata del suo mandato.

Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo viene eletto il Vice Presidente.

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Presidente è l'organo di raccordo tra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del Consorzio.

Il Presidente dell'Assemblea esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

- rappresenta e convoca l'Assemblea;
- stabilisce l'ordine del giorno;
- presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
- controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
- compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 15 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE

Le indennità, i rimborsi spese, le aspettative ed i permessi spettanti ai componenti dell'Assemblea del Consorzio sono determinati in base alle norme vigenti in materia.

CAPO III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un triennio dalla Assemblea Consortile nella sua prima adunanza e si compone di n. 3 consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, esterni alla Assemblea, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni presso aziende pubbliche e private, nell'associazionismo e nel volontariato, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentati da "curricula". Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei problemi socio-assistenziali del territorio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione gli Assessori ed i Consiglieri Comunali degli Enti consorziati ed i membri dell'Assemblea del Consorzio.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza qualificata del 90% (novantapercento) delle quote di partecipazione sulla base di una proposta con un massimo di 3 nomi, che ciascun membro della Assemblea può presentare, contenente i nomi dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Consiglieri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e comunque fino all'insediamento dei loro successori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale previsti dalla legge. Si applicano ai componenti del Consiglio di Amministrazione le norme in materia di decadenza dei Consiglieri comunali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile.

ART. 17 INCOMPATIBILITÀ'

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere comunale e sopravvengono le incompatibilità di cui sopra e di cui all'art. 16 del presente Statuto.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta di un qualunque amministratore del Consorzio o di un Ente consorziato.

ART. 18 REVOCA

Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno il 30% delle quote di partecipazione ed approvata dalla Assemblea a maggioranza qualificata del 90% (novantapercento) delle quote di partecipazione.

Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione o provvede alla sostituzione dei singoli componenti.

ART. 19

COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea e per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

In particolare:

- propone all'Assemblea Consortile il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- propone all'Assemblea l'assunzione di mutui a medio e lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
- propone all'Assemblea questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consiglio di Amministrazione che necessitano del parere consultivo degli Enti consorziati;
- delibera i prelevamenti dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;
- approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e non attribuiti ad altri organi;
- approva gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- propone gli accordi con l'A.S.L. per la gestione della attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
- adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza;
- delibera intorno alle azioni da esperire e sostenere in giudizio di qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- riferisca annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

ART. 20

FUNZIONAMENTO

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di due Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono aperte al pubblico.

Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine

all'istruttoria, le forme e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
Esse vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

ART. 21
INDENNITÀ' E RIMBORSO SPESE

Le indennità, i rimborsi spese, le aspettative ed i permessi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati in base alle norme vigenti in materia, su indirizzo dell'Assemblea del Consorzio.

CAPO IV
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22
COMPETENZE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio; rappresenta ed è il legale rappresentante del Consorzio.

E' l'organo di raccordo tra l'Assemblea Consortile ed il Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo espressa dalla Assemblea Consortile con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del Consorzio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;
- può conferire incarichi ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea.

Ogni volta che lo richiede deve essere sentito dall'Assemblea.

ART. 23
VICE PRESIDENTE

Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dall'Assemblea all'interno del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24

RIMOZIONE E SOSPENSIONE

Il Presidente del Consorzio ed i componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica ai sensi dell'art.142 del D.L.vo n. 267/2000 e negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO V

IL DIRETTORE

ART. 25

NOMINA

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso nel rispetto delle vigenti norme o con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, in conformità agli indirizzi dell'Assemblea Consortile.

In caso di impedimento o assenza del Direttore, le funzioni vengono esercitate su designazione del Consiglio di Amministrazione da un dipendente del Consorzio o da un soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali.

ART. 26

COMPETENZE

Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Assemblea del Consorzio e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore in particolare esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, dirige il personale, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi, presiede le commissioni di gara e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché le commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti, adotta i provvedimenti a lui demandati dal regolamento per i servizi in economia, firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali ed annuali, nonché del rendiconto di gestione e del bilancio d'esercizio.

Riferisce dettagliatamente dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ogni tre mesi e ogni qualvolta ne venga richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Deve intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della
Assemblea senza il diritto di voto.
Esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti.

TITOLO III
ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

CAPO I

ART. 27
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Il Consiglio di Amministrazione approva la Pianta Organica del Consorzio e l'ordinamento degli uffici, in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.

Lo statuto giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti consorziati e/o convenzionati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, mediante incarico o distacco, assumendosi le relative spese.

Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli Enti Locali consorziati.

ART. 28
IL SEGRETARIO

Tra i Segretari Comunali degli Enti consorziati è nominato dall'Assemblea Consortile il Segretario del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono svolte da altro Segretario Comunale degli Enti consorziati scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, roga i contratti e svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 29
INCOMPATIBILITÀ' E RESPONSABILITÀ'

A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore e il personale sono soggetti alla responsabilità contabile ed amministrativa prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO IV
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 30
PRINCIPI GENERALI

Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Al fine di consentire il controllo economico sulla gestione i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi servizi-interventi ed obiettivi.

Si applicano al Consorzio le norme di legge sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

ART. 31
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio.

Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

Il bilancio di previsione è informato ai principi di unità, annualità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il bilancio di previsione non può presentare un disavanzo.

Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro i termini di legge.

Le variazioni al bilancio sono adottate non oltre il 30 novembre.

Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza da parte dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti.

In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato da Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30 novembre consiste nella verifica generale di tutte le voci del bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Sulla base del bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Responsabile del servizio.

Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio annuale.

ART.32
BILANCIO PLURIENNALE

Il Consorzio allega al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata non inferiore a tre anni.
Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

ART. 33
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.

La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi con riferimento a quanto indicato nel bilancio annuale e pluriennale, specificando le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 34
RENDICONTO

I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.

Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione, con una relazione illustrativa della attività gestionale.

Lo schema di rendiconto approvato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall'art. 239 del D.L.vo n. 267/2000.

Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.

Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore.

ART. 35
PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO

Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli

equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

ART. 36

IL REVISORE

La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza qualificata del 90% (novantapercento) delle quote di partecipazione e scelto fra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a sei mesi.

ART. 37

COMPETENZE

L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.

Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Consorzio, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato al Revisore nei termini di cui all'art. 12.

Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

Il Revisore risponde della veridicità delle attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

ART. 38

PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili, mobili registrati e mobili trasferiti dagli Enti consorziati in relazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell'esercizio della sua attività.

Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830 secondo comma del Codice Civile.

I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili è deliberato dall'Assemblea Consortile con maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea e delle quote di partecipazione.

Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti consorziati.

ART. 39

MEZZI FINANZIARI

Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri Enti pubblici e altre entrate.

ART.40

TRASFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma comunicata, salvo conguaglio.

Se tale versamento non avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del trimestre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa diffida, richiede al competente organo regionale di controllo, la nomina del commissario ad acta per l'emissione del mandato d'ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

ART. 41

SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, ad un Istituto di Credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.

L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

ART. 42

CONVENZIONI E CONTRATTI

Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposita convenzione con l'ASL competente, in conformità alla legislazione regionale.

Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni.

Nel regolamento sono altresì determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V
RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

ART.43
RESPONSABILITÀ'

Agli Amministratori, al Direttore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

Gli Amministratori debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti od affini fino al quarto grado civile.

ART. 44
CONTROLLO SUGLI ATTI

Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo contenute nel Titolo VI - Capo I - del D.L.vo n. 267/2000.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio della Sede Consortile per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Ai fini della esecutività delle deliberazioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D.L.vo n. 267/2000.

ART. 45
CONTROLLO SUGLI ORGANI

Agli organi del Consorzio si applicano le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 144 e 145 del D.L.vo n. 267/2000.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE

ART. 46
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal DL.vo n. 267/2000 e dalla Legge n. 241/1990.

Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza.

Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio e riconosciuto a chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del consorzio, secondo le modalità stabilite dal D.L.vo n. 267/2000 e dalla legge 241/1990.

Il Consorzio, cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento del servizio sul territorio.

A tal fine il Consorzio si impegna a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

Il Consorzio promuove la valorizzazione e la partecipazione del volontariato instaurando legami di collaborazione stabili con le associazioni interessate, tramite convenzioni ai sensi della legge 266/91.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47
FUNZIONI NORMATIVE

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 48
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.L.vo n.267/2000, in quanto compatibili, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Costituzione del Consorzio
- Art. 2 Natura giuridica del Consorzio
- Art. 3 Sede del Consorzio
- Art. 4 Scopo del Consorzio
- Art. 5 Servizi Aggiuntivi
- Art. 6 Durata e scioglimento
- Art. 7 Recesso dal Consorzio
- Art. 8 Adozione e modifica dello Statuto

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

- Art. 9 Organi del Consorzio

Capo I - L'Assemblea Consortile

- Art. 10 Composizione
- Art. 11 Competenze
- Art. 12 Funzionamento
- Art. 13 Deliberazioni

Capo II - Presidente e Vice Presidente

- Art. 14 Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea
- Art. 15 Indennità e rimborso spese

Capo III - Il Consiglio di Amministrazione

- Art. 16 Composizione e durata in carica
- Art. 17 Incompatibilità
- Art. 18 Revoca
- Art. 19 Competenze
- Art. 20 Funzionamento
- Art. 21 Indennità e rimborso spese

Capo IV - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Art. 22 Competenze
- Art. 23 Vice Presidente
- Art. 24 Rimozione e sospensione

Capo V - Il Direttore

- Art. 25 Nomina
- Art. 26 Competenze

TITOLO III ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Capo I

- Art. 27 Ordinamento degli uffici
- Art. 28 Il Segretario
- Art. 29 Incompatibilità e responsabilità

TITOLO IV CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 30 Principi generali
- Art. 31 Bilancio di previsione annuale
- Art. 32 Bilancio pluriennale
- Art. 33 Relazione previsionale e programmatica
- Art. 34 Rendiconto
- Art. 35 Prevedimenti di riequilibrio del Bilancio
- Art. 36 Il Revisore
- Art. 37 Competenze
- Art. 38 Patrimonio
- Art. 39 Mezzi finanziari
- Art. 40 Trasferimenti e quote di partecipazione
- Art. 41 Servizio di Tesoreria
- Art. 42 Convenzioni e contratti

TITOLO V RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

- Art. 43 Responsabilità
- Art. 44 Controllo sugli atti
- Art. 45 Controllo sugli organi

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

- Art. 46 Partecipazione, informazione e diritto di accesso

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 Funzioni normative
- Art. 48 Disposizioni finali